

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.,  
SUDDIVISA IN 3 LOTTI FUNZIONALI, PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE  
CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI VENDITA DI GENERI EXTRA-VITTO (C.D.  
SOPRAVVITTO) AI DETENUTI ED INTERNATI RISTRETTI NEGLI ISTITUTI  
PENITENZIARI PER ADULTI, DELLA CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEL  
PROVVEDITORATO REGIONALE DELLA CALABRIA**

**CAPITOLATO PRESTAZIONALE**

Sommario

1. Indicazioni generali .....	3
1.1. Definizioni .....	3
1.2. Oggetto della concessione .....	3
1.3. Disciplina del rapporto .....	4
1.4. Spese a carico dell'appaltatore .....	5
2. Il Contratto .....	5
2.1. Durata e valore del contratto .....	5
2.2. Divieto di interruzione del Servizio .....	5
2.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto.....	6
2.4. Corrispettivo delle prestazioni .....	6
3. Oggetto della concessione.....	6
3.1. Servizio per il Sopravvitto .....	6
3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto .....	7
3.3. Condizioni di vendita .....	8
3.4. Iniziative solidali.....	8
4. Esecuzione del contratto .....	9
4.1. Attivazione del Servizio.....	9
4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio .....	9
4.3. Gestione dei locali.....	9
4.4. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature .....	10
4.5. Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore .....	11
4.6. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato.....	12
4.7. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio .....	12
4.8. Obblighi del datore di lavoro.....	12
4.9. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario.....	12
4.10. Norme comportamentali del personale.....	12
4.11. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto .....	13

4.12. Sicurezza interna e riservatezza.....	13
5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità.....	13
5.1. Disposizioni generali .....	13
5.1.1. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto .....	13
5.2. Verifica del Servizio per il sopravvitto e pagamento dei corrispettivi.....	14
5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli.....	14
6. Garanzia del contratto.....	14
6.1. Garanzia definitiva .....	14
6.2. Assicurazione e gestione sinistri.....	15
7. Modificazioni del rapporto.....	16
7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione.....	16
7.2. Revisione del contratto.....	16
7.3. Revisione del piano economico finanziario.....	16
7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione.....	17
7.5 Estensione del Servizio .....	17
7.6. Recesso .....	17
7.7. Conclusione del servizio .....	18
8. Inadempienze, penalità e controversie.....	18
8.1. Inadempienze e penalità .....	18
8.2. Procedimento sanzionatorio. ....	20
8.3. Controversie.....	20
9. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa.....	20
10. Esecuzione in danno .....	21

## **1. Indicazioni generali**

### **1.1. Definizioni**

Nell'ambito del presente capitolato s'intende per:

- a) Amministrazione contraente: il Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria, in qualità di committente dell'appalto/concessione oggetto del presente capitolato;
- b) Concessionario/Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, affidatario del servizio oggetto della presente concessione/appalto;
- c) Istituti penitenziari: gli Istituti per adulti dove si eseguono le pene e/o le misure di sicurezza detentive e che, in base alla normativa vigente, sono in gestione all'Amministrazione Penitenziaria;
- d) Ristretti (a volte, anche solo "detenuti"): i detenuti e gli internati negli Istituti penitenziari;
- e) Utenti: i ristretti negli Istituti penitenziari;
- f) Sanitario: il medico del SSN incaricato presso l'Istituto penitenziario;
- g) Sopravvitto: l'insieme dei generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) acquistabili dai ristretti con fondi personali (c.d. peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario e nei limiti di genere e di spesa (settimanali e mensili) fissati dall'Amministrazione penitenziaria;
- h) Derrata alimentare: il prodotto alimentare fornito a crudo per il confezionamento del vitto;
- i) Merci: le derrate alimentari, i generi alimentari e gli altri generi non alimentari destinati alla popolazione detenuta, nell'ambito del Sopravvitto;
- j) Servizio per il Sopravvitto: il servizio di gestione dello spaccio interno per la vendita – previo approvvigionamento - di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia;
- k) Capitolato prestazionale: il presente documento comprensivo di tutti i suoi allegati e appendici;
- l) Contratto di concessione: il contratto che verrà stipulato dall'Amministrazione contraente con l'impresa aggiudicataria – sulla base delle condizioni, dei patti e dei prezzi stabiliti per l'erogazione del Servizio;
- m) Atto di regolamentazione del Servizio: l'atto, sottoscritto congiuntamente dal Concessionario e dall'Amministrazione contraente, nel quale vengono dettagliati taluni aspetti inerenti alle modalità di erogazione e di controllo del Servizio in generale;
- n) Ordinamento penitenziario: la Legge 26 luglio 1975, n. 354 e ss.mm.ii.;
- o) Regolamento di esecuzione: il D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e ss.mm.ii., recante il regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario;
- p) Codice: il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici);

### **1.2. Oggetto della concessione**

Oggetto principale della concessione è il Servizio per il Sopravvitto di cui all'art. 9, comma 7 dell'Ordinamento penitenziario. Il servizio di sopravvitto dovrà essere svolto presso i seguenti istituti:

– **Lotto 1 – Lotto 15 Nazionale**

Casa Circondariale di Catanzaro

Casa Circondariale di Crotone

Casa Circondariale di Vibo Valentia

– **Lotto 2 – Lotto 16 Nazionale**

Casa Circondariale di Cosenza

Casa Circondariale di Paola

Casa Circondariale di Castrovillari

Casa di Reclusione di Rossano

– **Lotto 3 – Lotto 17 Nazionale**

Casa Circondariale di Locri

Casa Circondariale di Palmi

Casa Circondariale di Reggio Calabria “Arghillà”

Casa Circondariale di Reggio Calabria “Panzerà”

Istituto a custodia attenuata di Laureana di Borrello

Si precisa che presso la C.C. di Reggio Calabria “Panzerà” e presso la C.C. di Castrovillari è presente anche la sezione femminile.

**1.3. Disciplina del rapporto**

Il rapporto è disciplinato da:

- l’Ordinamento penitenziario;
- il Regolamento di esecuzione;
- il Codice dei contratti;
- il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), per le parti ancora in vigore;
- il Codice civile;
- le linee guida dell’ANAC;
- la Legge e il Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato (R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 23 maggio 1924, n. 827);
- la Legge di contabilità e finanza pubblica (Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Regolamento di contabilità carceraria (R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 – Parte III), per le parti ancora in vigore;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.);
- il Contratto di concessione e i relativi allegati;
- le Leggi e i Regolamenti vigenti al momento dell’esecuzione del contratto.

Immediatamente dopo la sottoscrizione di ogni singolo Contratto, l’Amministrazione contraente ed il Concessionario redigeranno un Atto di Regolamentazione del Servizio nel quale saranno formalizzate, per ciascuna sede di Istituto penitenziario, le modalità operative di gestione del Servizio per tutto quanto non espressamente dettagliato nel Contratto; in ogni caso, nel rispetto della predetta cornice contrattuale.

#### **1.4. Spese a carico dell'appaltatore**

Sono a carico del Concessionario le spese di stipula e di registrazione del Contratto, nonché quelle degli stampati e tutte le altre spese occorrenti per la gestione del Servizio, anche se non previste specificamente nel presente capitolato.

### **2. Il Contratto**

#### **2.1. Durata e valore del contratto**

L'aggiudicazione della presente concessione individuerà l'unico operatore economico (Concessionario del Servizio), per singolo Lotto, con cui l'Amministrazione contraente procederà alla sottoscrizione di un contratto della durata di 60 mesi, indicativamente dal 01.07.2022 al 30.06.2027, e comunque decorrenti dalla data di effettivo avvio del servizio.

Il Servizio per il sopravvitto costituisce oggetto principale e imprescindibile del Contratto.

Il valore complessivo del contratto è calcolato sul totale del fatturato presunto per la durata di 60 mesi, non vincolante per la stazione appaltante.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice e comunque per un periodo non superiore a 180 giorni. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Per ogni lotto, il valore stimato del contratto per l'intera durata dello stesso è riportato nell'Appendice n. 1, allegata al presente Capitolato.

#### **2.2. Divieto di interruzione del Servizio**

Il Concessionario è obbligato, senza alcuna eccezione, ad assicurare la continuità del Servizio che, in quanto destinato a persone private della libertà personale, non può subire sospensioni o interruzione alcuna, nemmeno nei casi di mancato o ritardato pagamento, fatta salva ogni forma di tutela prevista per legge.

Nell'ipotesi in cui si verificano eventi di forza maggiore, comunque in via di assoluta temporaneità, il Concessionario dovrà garantire un Servizio minimo essenziale previamente concordato con l'Autorità Dirigente - informati il DEC e il RUP - e adeguatamente organizzato.

Pertanto, anche con riferimento all'esercizio del diritto di sciopero, il Concessionario si impegna a garantire la continuità del Servizio nel rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 e ss.mm.ii., nonché delle determinazioni della Commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge che trova piena applicazione nell'ambito dell'erogazione del Servizio in questione, trattandosi di Servizio pubblico essenziale.

L'Autorità Dirigente dell'Istituto, il DEC e il RUP dovranno essere informati dal Concessionario, sia in caso di sciopero del personale che per qualsiasi altro evento che possa in qualche modo influire sull'espletamento del Servizio, con un preavviso di almeno cinque giorni, ove le circostanze e la natura dell'evento lo consentano, pena l'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

L'Amministrazione si riserva il diritto di garantire la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario, con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario. L'addebito potrà avvenire sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione, da parte dell'Amministrazione, avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi, quale fine, la

salvaguardia del diritto alla salute e alla integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza, dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

Qualora la sospensione o la interruzione del Servizio dovessero protrarsi oltre il limite di 10 giorni, l'Amministrazione potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti.

### **2.3. Subappalto e divieto di cessione del contratto**

Il Servizio è subappaltabile nei termini e nei limiti previsti dalla normativa vigente.

La cessione del contratto è vietata.

### **2.4. Corrispettivo delle prestazioni**

Con riferimento al Servizio per il Sopravvitto, le cui modalità di espletamento sono disciplinate al successivo par. 4, l'attività del concessionario è interamente remunerata, come da normativa vigente, dal prezzo corrisposto dai detenuti per gli acquisti effettuati con i fondi del proprio peculio personale. Il volume dell'attività di vendita dipende dalla domanda proveniente dai detenuti e internati, che può essere esercitata nel rispetto dei criteri stabiliti dall'art. 12, comma 6, dall'art. 14, e dall'art. 57, commi 6 e 7 del Regolamento di esecuzione, nonché dalle disposizioni e regolazioni emanate in materia dall'Amministrazione, tra cui i regolamenti dei singoli istituti.

L'Amministrazione non assume alcun impegno sul volume delle richieste presentate per il Sopravvitto e consente, altresì, ai detenuti e agli internati di poter acquistare, direttamente dal produttore, i generi che provengano da eventuali processi di autoproduzione interna all'Amministrazione, nulla potendo, in contrario, eccepire il Concessionario.

## **3. Oggetto della concessione**

### **3.1. Servizio per il Sopravvitto**

Come specificato nelle definizioni, per servizio di sopravvitto si intende il servizio di gestione dello spaccio interno per la vendita – previo approvvigionamento – di generi alimentari e non alimentari (extra-vitto) dei quali è consentito, ai ristretti, l'acquisto con propri fondi (peculio), previa autorizzazione della Direzione dell'Istituto penitenziario, nei limiti previsti dalla normativa vigente e dalla regolazione amministrativa dettata in materia.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni caso, il potere di sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.).

La vendita non è libera, ma previamente autorizzata dalla Direzione stessa, secondo limiti di spesa settimanali e mensili periodicamente aggiornati dall'Amministrazione Penitenziaria.

Il pagamento è effettuato, mensilmente, dalla Direzione dell'Istituto con i fondi (peculio) appartenenti ai detenuti richiedenti, previa acquisizione della pertinente documentazione contabile e fiscale.

Trattandosi di un servizio in favore di soggetti che sono privati della libertà personale, l'Amministrazione contempera le diverse esigenze: quella, delle persone ristrette, ad acquistare generi che possano rendere più dignitosa la detenzione e quella di gestione dell'ordine e della sicurezza all'interno dell'Istituto (intesa, anche, come sicurezza, in generale, della comunità penitenziaria con riguardo, ad esempio, alla salute). Tale bilanciamento di interessi, spesso contrapposti, potrebbe anche portare, in momenti particolari e in determinati contesti, ad una variazione del numero e della tipologia di generi inseriti nella lista e autorizzati come generi di Sopravvitto, fino, anche, all'ipotesi estrema di sospensione del Servizio.

Al presente capitolato è allegato il modello 72 regionale, quale elenco indicativo a fini conoscitivi per il Concessionario. I generi inseriti nel mod. 72 sono soggetti a variazione per disposizione

dell'Amministrazione o per eventuali particolari disposizioni legislative; si precisa che, a partire dal primo gennaio 2020, i prodotti accessori ai tabacchi da fumo, quali “cartine, cartine arrotolate senza tabacco e i filtri funzionali ad arrotolare le sigarette”, non possono essere più inseriti nella lista dei generi di sopravvitto (mod. 72), in quanto, ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) tali prodotti sono venduti ai ristretti esclusivamente per il tramite della Direzione dell'Istituto, nella sua ulteriore qualità di “rivendita di cui alla Legge 22 dicembre 1957, n. 1293”.

### **3.2. Esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto**

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento di esecuzione, cui si rinvia integralmente per gli aspetti di maggior dettaglio, il Servizio per il Sopravvitto si espleta, presso ogni Direzione di Istituto penitenziario, attraverso la gestione di uno spaccio interno dedicato alla vendita di generi alimentari e non alimentari ai detenuti che ne facciano richiesta. Tali generi, individuati nel Regolamento interno di ciascun Istituto e riportati in apposita lista denominata modello n. 72, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ad alimenti di pronta e facile preparazione, frutta e verdura, articoli per l'igiene e la cosmesi, casalinghi tipo stoviglie, bombolette e fornelli a gas, articoli di cartoleria di uso comune, abbigliamento intimo, libri, giornali e riviste, i cui relativi costi sono posti a carico del richiedente secondo regole, procedure e limiti fissati.

Tale lista è sempre modificabile da parte della Direzione secondo tempistiche e modalità indicate nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, per le motivazioni già sopra evidenziate. È consentito, ai detenuti ed internati, nelle proprie camere, l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi già cotti, nonché per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido approntamento (art. 13, comma 5, Regolamento di esecuzione). Il regolamento interno a ciascun Istituto può prevedere che, senza carattere di continuità, sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonché le modalità da osservare (art. 13, comma 7, Regolamento di esecuzione).

I prezzi di vendita dei generi del Sopravvitto, inseriti nella citata lista, sono stabiliti in contraddittorio tra l'Autorità Dirigente dell'Istituto penitenziario e il concessionario e, in ogni caso, non possono eccedere quelli correnti all'esterno per generi corrispondenti, come risultanti dalle informazioni assunte dall'autorità comunale o dagli esercizi della grande distribuzione (identificati dall'art. 4, lettera f) del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 114) più vicini all'Istituto (art. 12, comma 6, Regolamento di esecuzione). Nel caso di disaccordo tra l'Autorità Dirigente e il concessionario nella fissazione dei prezzi, decide definitivamente il Provveditore Regionale.

L'Autorità Dirigente, pertanto, tramite i propri uffici, assume, mensilmente, informazioni dall'autorità comunale sui prezzi correnti all'esterno, relativi ai generi corrispondenti a quelli inseriti nella lista e, quindi, in vendita da parte dello spaccio ovvero effettua un controllo, congiuntamente al Concessionario, sui prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini all'Istituto. I prezzi dei generi in vendita nello spaccio sono comunicati anche alla rappresentanza dei detenuti e degli internati.

Il prezzo di vendita al detenuto corrisponderà ai prezzi stabiliti come descritto nei capoversi precedenti, al netto della percentuale di sconto prevista dal contratto di concessione come offerta in sede di gara, suddivisa per macrocategorie di prodotti.

Al pari dei generi eventualmente autoprodotti, qualora esistano soggetti terzi che operino in Istituto nella produzione e confezionamento di prodotti alimentari e non alimentari, gli stessi potranno essere venduti, su autorizzazione della Direzione dell'Istituto, direttamente dai produttori ai detenuti.

I generi del Sopravvitto devono essere consegnati, in tempi congrui, nei locali di ricevimento della merce interni ad ogni singolo Istituto penitenziario e preventivamente indicati dallo stesso e, qualora necessario, vengono porzionati, per la successiva distribuzione, anche attraverso manodopera detenuta. Gli oneri

relativi al trasporto e alla consegna della merce in zone di stoccaggio interne agli Istituti restano a totale carico del concessionario.

L'Impresa è tenuta a fornire i necessari sacchetti contenitori.

Il concessionario deve altresì garantire, in tempi congrui, anche l'effettuazione di quegli acquisti per spese varie richieste dal detenuto su specifico modulo – modello 393 – che non sono contemplati nella lista dei generi di Sopravvitto (modello 72) e che vengano eventualmente autorizzati dalla Direzione.

Tali generi sono consegnati dall'Impresa muniti di scontrino fiscale del venditore che ne comprovi la spesa. Pertanto, rispetto a tali generi si opera, nei confronti dell'Impresa, un mero rimborso.

### **3.3. Condizioni di vendita**

Per l'esercizio della vendita, il Concessionario deve uniformarsi alla disciplina prevista dal Regolamento dell'Istituto e a tutte le altre prescrizioni emanate dall'Autorità Dirigente.

Le richieste dei generi di Sopravvitto, da parte dei ristretti, devono essere redatte su appositi modelli.

I conti relativi sono tenuti dall'Autorità Dirigente nei modi stabiliti dalla normativa vigente e i corrispettivi sono liquidati alla fine di ogni mese su presentazione di apposita fattura.

Il Concessionario non può elevare reclami né richiedere compensi od indennizzi qualora l'Autorità sospenda temporaneamente l'esercizio della vendita dei generi di Sopravvitto per particolari motivi, tra cui esigenze di ordine e sicurezza, ovvero l'Amministrazione, alla scadenza del Contratto in corso, ne disponga la gestione diretta presso uno o più sedi del Lotto.

La lista dei generi con i relativi prezzi deve rimanere costantemente affissa nei locali previamente individuati dalla Direzione dell'Istituto.

Sono a totale carico del concessionario le attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali e degli imballaggi (tra cui, ad esempio, le bombolette esaurite del gas utilizzati dai detenuti). Il concessionario dovrà sostenere a suo totale carico i costi relativi a tali attività.

### **3.4. Iniziative solidali**

Il Concessionario dovrà impegnarsi per tutta la durata del contratto di concessione e con la frequenza proposta in sede di offerta tecnica a svolgere iniziative solidali nei confronti della popolazione carceraria che versi in particolari situazione di indigenza. In particolare, tali iniziative dovranno essere garantite con riferimento ad una percentuale pari al 2% dei detenuti presenti all'interno di ciascun Istituto.

Le iniziative solidali consisteranno in particolare, per quanto riguarda il servizio oggetto di concessione, nella consegna ai soggetti di cui al comma che precede di prodotti alimentari e non alimentari corrispondenti al seguente “paniere”:

N. 6 bottiglie di acqua da 2 lt
N. 1 pacco di merendine
N. 1 pacco da 1 Kg di pasta
N. 1 pacco di caffè da 250 gr.
N. 1 pacco di zucchero da 1 Kg
N. 2 confezioni di legumi cotti (n.1 fagioli e n. 1 ceci)



## **4. Esecuzione del contratto**

### **4.1. Attivazione del Servizio**

Il Servizio avrà inizio solo dopo che il Contratto sarà divenuto efficace e per la durata definita dal contratto stesso, fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di dare avvio anticipato al servizio nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.. Il Concessionario dovrà garantire in ogni sede penitenziaria interessata dal Contratto, permanendo tutte le condizioni previste dalla normativa vigente e dal Contratto, la continuità del Servizio per il Sopravvitto.

Il Servizio dovrà, su richiesta dell'Amministrazione contraente, essere erogato anche presso eventuali nuove sedi aperte in corso di vigenza del contratto.

### **4.2. Atto di Regolamentazione del Servizio**

Immediatamente dopo la stipula del Contratto, il Concessionario e l'Amministrazione contraente procederanno alla redazione e firma dell'Atto di Regolamentazione del Servizio che costituirà fonte di regolazione di dettaglio con possibilità, comunque, di particolari modifiche e variazioni in ogni momento, qualora l'efficienza del Servizio lo richieda. Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, saranno formalizzate le modalità operative di gestione del Servizio (es: personale utilizzato dal Concessionario nello svolgimento del Servizio, gestione della contabilità, orari di erogazione del Servizio, dettagli del procedimento di verifica della conformità, rapporti tra i soggetti incaricati di seguire l'esecuzione del contratto, ecc..) per tutto quanto non espressamente dettagliato o trattato nella documentazione di gara e negli atti contrattuali, anche in considerazione di quanto eventualmente offerto dal Concessionario e, comunque, nel rispetto e nei limiti, come detto, della cornice normativa e dispositiva delineata.

### **4.3. Gestione dei locali**

L'Amministrazione contraente concede in uso al Concessionario, ove disponibili, gli spazi per l'esercizio del Servizio, con particolare riferimento ai locali per lo stoccaggio e distribuzione dei generi oggetto dell'affidamento, nonché gli impianti e le attrezzature eventualmente esistenti all'interno dei predetti locali (celle frigorifere, frigocongelatori ecc.).

La concessione in uso dei predetti locali (o porzione di essi) è disposta a titolo oneroso, secondo le tariffe applicate dalla competente Direzione Regionale dell'Agenzia del Demanio. Il Concessionario è tenuto, infine, alle riparazioni e ai rifacimenti delle opere danneggiate o distrutte a causa o in occasione dell'espletamento del Servizio.

Le strutture affidate al Concessionario devono essere da questi utilizzate esclusivamente per lo svolgimento delle attività richieste dall'Amministrazione contraente, salvo diversa autorizzazione.

In caso di indisponibilità di locali o spazi presso le Direzioni, il Concessionario ha l'onere di trovare idonei luoghi all'esterno degli Istituti per lo stoccaggio delle merci necessarie all'espletamento del Servizio.

Le attività di pulizia, igienizzazione e sanificazione dovranno essere effettuate e cadenzate secondo l'eventuale piano migliorativo presentato in offerta e, in ogni caso, secondo un piano di attività e frequenze standard del tipo di seguito esemplificato:

#### **1. pulizie giornaliere:**

- a) spazzatura dei pavimenti di tutti gli ambienti assegnati;
- b) svuotamento cestini, spolveratura con passaggio di panno umido sui piani di lavoro;
- c) pulizia, con un detergente neutro, delle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli, interruttori della luce, rubinetti, pulsanti ecc. (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);
- d) pulizia, con soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo di eventuali

lavandini del bagno e servizi igienici utilizzati da più persone (almeno per la durata dell'emergenza sanitaria);

2. pulizie settimanali:

- a) lavaggio pavimenti dei locali da eseguire con prodotti detergenti e disinfettanti idonei, secondo le caratteristiche tipologiche dei pavimenti stessi;

3. pulizia trimestrale:

- a) spolveratura e lavaggio vetri interni ed esterni;
- b) spolveratura e lavaggio con panno umido di inferriate e cancellate esterne ed interne;
- c) spolveratura di porte, pareti divisorie, scaffalature poste nei locali (sia presenti al momento della consegna dei locali, sia se montate successivamente dall'Appaltatore), pareti attrezzate, corpi scaldanti e apparecchi di condizionamento con lavaggio delle parti sporche;

4. igienizzazione, intesa come pulizia profonda delle superfici volta a eliminare batteri e sostanze nocive, da effettuarsi trimestralmente;

5. sanificazione, intesa come l'insieme delle azioni finalizzate a rendere salubre un ambiente, da effettuarsi trimestralmente;

6. disinfestazione e derattizzazione (ad opera di personale autorizzato conformemente a quanto previsto dalle normative vigenti):

- a) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione generale prima dell'avvio delle attività,
- b) un intervento di disinfestazione e di derattizzazione con cadenza almeno quadrimestrale, salvo ulteriori casi di comprovata necessità.

Tutte le attività di cui sopra dovranno rispettare, ove applicabili, i CAM adottati con Decreto Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/01/2021 – pubblicato nella G.U. del 19/02/2021, n. 42 – con cui sono state approvate le prescrizioni, a tutela dell'ambiente, concernenti il “*servizio di pulizia e sanificazione*” e i “*prodotti detergenti*”, ossia : a) utilizzo di detergenti in possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo o equivalente; b) utilizzo di sistemi di dosaggio o apparecchiature (ad esempio: bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione dei detergenti superconcentrati sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio; c) non utilizzo di prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante; d) formazione del personale addetto alla commessa ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 81/08; e) produzione di un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza.

#### **4.4. Oneri relativi agli impianti, alle apparecchiature e alle attrezzature**

Il Concessionario è tenuto ad assicurare la continua e perfetta efficienza degli impianti asserviti ai locali dati in uso per l'espletamento del Servizio, delle apparecchiature e delle attrezzature, provvedendo alla manutenzione ordinaria degli stessi e dei loro accessori, nonché alla loro costante conformità alle prescrizioni antinfortunistiche e di sicurezza in genere.

Saranno, altresì, a carico del Concessionario le manutenzioni straordinarie degli impianti e delle apparecchiature e attrezzature allo stesso eventualmente concesse in uso, a meno che il costo delle riparazioni sia superiore al 67% del prezzo di acquisto di un nuovo impianto o attrezzatura dalle caratteristiche tecniche analoghe. In tal caso la riparazione e/o la sostituzione sarà a carico dell'Amministrazione. A tal fine, eventuali guasti o malfunzionamenti di detti beni devono essere immediatamente segnalati per iscritto al Direttore dell'Istituto, il quale provvederà ad incardinare la procedura di verifica presso la Stazione Appaltante che – anche in contraddittorio con il Concessionario – definirà i necessari interventi. Resta inteso che sono a carico del Concessionario tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie di impianti, attrezzature e macchinari di proprietà dell'Impresa medesima.

In ogni caso, gli interventi di manutenzione, sia sugli impianti che sulle attrezzature, devono essere conformi a quanto previsto nei libretti di uso e manutenzione degli impianti e delle attrezzature e documentabili. Qualora i difetti e/o i malfunzionamenti dipendessero da incuria e/o dalla cattiva gestione e/o manutenzione, l'intervento di ripristino delle attrezzature e/o degli impianti sarà a totale carico del Concessionario.

Sono, altresì, a carico dell'Impresa le spese per l'energia elettrica per l'illuminazione dei locali avuti in uso, per il funzionamento degli impianti (celle frigorifero, frigo- congelatori, condizionatori et similia) e di ogni altra apparecchiatura utilizzata per l'espletamento del Servizio, nonché le spese per eventuali ulteriori utenze (acqua, gas), anche in quota parte.

Il Concessionario deve eseguire gli interventi posti a suo carico non appena i medesimi si rendano necessari, tenuto conto di ordinari parametri di igiene e sicurezza.

È in facoltà dell'Amministrazione apportare, nel corso della gestione, le modifiche necessarie ai locali o agli impianti, così come è in facoltà del Concessionario effettuare opere di miglioramento ai locali in uso, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente.

#### **4.5. Responsabile del Servizio ed Incaricati dell'appaltatore**

Il concessionario, all'atto della stipulazione del contratto, dovrà nominare, con atto di delega, un proprio referente, individuato quale Responsabile del Servizio, dotato di poteri di coordinamento delle attività connesse agli oneri derivanti dal rapporto contrattuale, nonché uno o più Incaricati dello svolgimento quotidiano del Servizio nelle sedi penitenziarie con funzioni esecutive e operative. Il Responsabile del Servizio dovrà a sua volta nominare almeno un Incaricato tra il personale del concessionario operante all'interno di ciascun Istituto penitenziario.

Il Responsabile del Servizio garantirà, altresì, la massima collaborazione all'Autorità Dirigente di ogni singola sede penitenziaria e al Direttore dell'Esecuzione e/o al Responsabile del procedimento durante la loro attività di controllo della concessione

L'Autorità Dirigente può chiedere all'Amministrazione concessionaria – che avvierà, senza indugio, un procedimento a fini valutativi – di ricusare e pretendere, dal Concessionario, la sostituzione del Responsabile del Servizio nonché, in caso di necessità e urgenza, ricusare e chiedere direttamente al Concessionario la sostituzione dell'Incaricato presso la propria sede penitenziaria; in entrambi i casi, tanto all'atto della nomina, quanto durante la gestione.

Il Concessionario è tenuto a sostituire colui che sia stato ricusato in tempi idonei a non recare alcun pregiudizio al Servizio.

Qualora dalla mancata sostituzione ne derivi, per qualsiasi motivo, un pregiudizio al regolare e puntuale svolgimento del Servizio, si procederà ai sensi di quanto previsto al par. 2.3, nonché all'applicazione della penale di cui al par. 8.1.

Qualunque ordine, diffida od invito può essere notificato dagli organi dell'Amministrazione contraente, in ragione delle rispettive competenze, tanto al Concessionario quanto al suo Responsabile del Servizio o Incaricato.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, collaboratori e dipendenti sono tenuti, nell'esecuzione del contratto, ad osservare, altresì, le disposizioni impartite dall'Amministrazione contraente e dalla Autorità Dirigente (o da chi ne fa le veci) e ad uniformarsi alla disciplina dell'Istituto.

Gli stessi non possono accedere all'interno dell'Istituto senza il permesso della predetta Autorità, la quale ha, in ogni momento, facoltà di revocarlo.

#### **4.6. Incompatibilità nella nomina a Responsabile del Servizio e a Incaricato**

Chiunque dipenda o abbia ingerenza nell'amministrazione degli Istituti penitenziari o nell'esecuzione della misura restrittiva della libertà personale non può essere nominato in rappresentanza del Concessionario se non dopo la cessazione di tale rapporto da almeno tre anni.

#### **4.7. Personale occorrente per l'espletamento del Servizio**

È a carico del concessionario l'onere del personale occorrente per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

L'elenco nominativo del personale del Concessionario impiegato nell'espletamento del Servizio dovrà essere indicato dal Concessionario medesimo nell'Atto di Regolamentazione del Servizio.

Eventuali variazioni del personale, rispetto ai dati identificativi presentati nell'Atto di Regolamentazione del Servizio, devono essere preventivamente comunicate al DEC e al Direttore dell'Istituto interessato.

Per i Servizi, nonché per le prestazioni poste a suo carico, ad eccezione delle funzioni di Responsabile del Servizio e di Incaricato, il Concessionario può chiedere di avvalersi dell'opera dei detenuti, quando vi si possano convenientemente destinare, corrispondendo agli stessi le remunerazioni previste.

#### **4.8. Obblighi del datore di lavoro**

Il Concessionario è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri, ove normativamente previsto.

#### **4.9. Ulteriori oneri e responsabilità a carico del Concessionario**

Il Concessionario assume a suo carico:

- ogni responsabilità per i danni, senza riserve od eccezioni, che, in relazione all'espletamento del Servizio o per cause allo stesso riconducibili, dovessero derivare all'Amministrazione contraente, a terzi, cose o persone (compreso il proprio personale). Sono da intendersi esclusi i soli danni derivanti da cause esterne, non riconducibili alla gestione del Servizio;
- l'obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni o che dovessero intervenire nel periodo di decorrenza del contratto, con particolare riferimento alle norme in materia di igiene e sanità.

L'Amministrazione contraente si riserva il diritto di effettuare i controlli del caso e di richiedere al Concessionario la documentazione attestante gli adempimenti prescritti, riservandosi ogni diritto, azione e denuncia in ordine agli inadempimenti rilevati.

#### **4.10. Norme comportamentali del personale**

Il personale impiegato nelle attività richieste è tenuto a:

- un comportamento discreto, decoroso ed irreprensibile, comunque conformato alle regole di buona educazione;
- osservare tutte le pertinenti norme di carattere regolamentare, generali e particolari, vigenti all'interno delle strutture ove il Servizio viene svolto;
- evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale andamento dell'attività dell'Amministrazione;
- mantenere riservato quanto verrà appreso/conosciuto in merito all'organizzazione e all'attività dell'Amministrazione o altro, durante l'espletamento dei servizi di cui trattasi.

L'Amministrazione contraente potrà disporre l'allontanamento di quel personale del Concessionario che contravvenisse alle disposizioni di cui sopra.

#### **4.11. Controlli per la sicurezza interna dell'Istituto**

Il concessionario deve assoggettarsi alle visite ed alle ispezioni disposte a tutela della sicurezza dall'Autorità Dirigente in ordine agli oggetti ed ai generi introdotti nell'Istituto ed a quant'altro sia inerente al Servizio ed è tenuto ad asportare dall'Istituto gli oggetti o i generi non autorizzati. Il Concessionario deve inoltre fornire tutte le notizie occorrenti all'espletamento delle indagini disposte dall'Autorità Dirigente e offre a quest'ultima ogni collaborazione utile.

In caso di inadempienza, l'Autorità Dirigente ne dà comunicazione alle Autorità competenti, nonché all'Amministrazione contraente, inoltrando la relativa documentazione, per i seguiti di rispettiva competenza.

#### **4.12. Sicurezza interna e riservatezza**

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori si obbligano a rispettare, puntualmente, le procedure in essere presso gli Istituti, poste a garanzia della sicurezza per l'accesso e la permanenza all'interno degli stessi.

Resta inteso che il concessionario è obbligato ad accettare e a rispettare ogni modifica e integrazione che dovesse essere apportata alle predette procedure in corso di esecuzione della concessione.

Il concessionario, i suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori sono, altresì, obbligati a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza in occasione dell'espletamento del Servizio, dell'accesso e della permanenza nei locali degli Istituti. Sono, inoltre, obbligati a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi che non siano strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il concessionario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei suoi rappresentanti, dipendenti e collaboratori degli obblighi di segretezza e riservatezza anzidetti.

In caso di accertata inosservanza dei predetti obblighi, che comporti danno o nocumento all'immagine, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di concessione, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.

Il concessionario, i suoi rappresentanti e collaboratori dovranno rispettare gli obblighi di cui sopra anche dopo la cessazione del rapporto in essere con l'Amministrazione.

### **5. Esercizio dell'attività di direzione e controllo - Verifiche di conformità**

#### **5.1. Disposizioni generali**

Le verifiche effettuate dall'Amministrazione contraente non sono sostitutive dell'attività di controllo e valutazione che gli Organi di Controllo esterni competenti riterranno di disporre in attuazione della normativa vigente.

Il Concessionario dovrà garantire l'accesso a tutti i soggetti autorizzati all'espletamento dei controlli in questione nei locali allo stesso eventualmente assegnati.

##### **5.1.1. Soggetti della stazione appaltante per la fase di esecuzione del contratto**

Presso l'Amministrazione contraente è nominato un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) con il compito di controllare, sotto la direzione del Responsabile del Procedimento (RUP), la corretta esecuzione del contratto in linea con le disposizioni dettate dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Amministrazione contraente si riserva, attese le peculiari caratteristiche tecniche del Servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'Ordinamento e Regolamento penitenziario in subiecta materia, di nominare uno o più assistenti per coadiuvare il Direttore dell'esecuzione nell'ambito delle funzioni di cui agli articoli da 18 a 26 del citato DM n. 49/2018.

In ogni caso, il Direttore dell'Istituto garantirà, alle predette figure, ogni supporto e collaborazione in fase di esecuzione.

Il Direttore dell'Istituto, direttamente o tramite suoi delegati, attende, quotidianamente, al corretto espletamento del Servizio per il Sopravvitto, coordinando e attivando tutte le cariche e le rappresentanze previste dall'Ordinamento penitenziario e relativo Regolamento di esecuzione e dalle restanti fonti normative vigenti.

## **5.2. Verifica del Servizio per il sopravvitto e pagamento dei corrispettivi**

Ai fini della liquidazione e pagamento del corrispettivo per il Servizio di sopravvitto reso nel mese precedente, il Direttore dell'Istituto comunicherà, entro il giorno 7 di ogni mese, al Direttore dell'Esecuzione l'importo delle scritture contabili derivanti dalle forniture rese, attestando la regolarità del Servizio reso.

Il Direttore dell'Esecuzione curerà, altresì, secondo i tempi e le modalità dallo stesso ritenuti idonei, il controllo sul corretto adempimento del Contratto anche con riferimento agli altri aspetti dell'esecuzione, mettendo a disposizione del RUP e, poi, della Commissione di verifica della conformità, le relative risultanze.

Il pagamento avverrà nei termini di cui agli articoli 4 del D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e 8, comma 4-bis del D.lgs. 30 giugno 2011, n. 123. L'Amministrazione contraente potrà rivalersi, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, sui crediti dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, ferma restando la possibilità di incameramento della cauzione.

Nell'Atto di Regolamentazione del Servizio sono disciplinati ulteriori dettagli del procedimento di verifica dell'esecuzione nei rapporti tra Responsabile del Procedimento ed i restanti soggetti preposti al controllo dell'esecuzione contrattuale, nonché tra questi e il Concessionario.

### **5.2.1. Obblighi del Concessionario a seguito dei controlli**

Il Concessionario, nel caso in cui vengano riscontrate delle carenze, dovrà porre in essere le opportune azioni volte alla risoluzione, sia delle carenze, che delle cause che le hanno generate.

Eventuali carenze o difformità riscontrate sull'operato del Concessionario dovranno essere allo stesso contestate dal Direttore dell'Istituto o dal DEC, con la tempistica indicata in contratto, nonché comunicate al Responsabile del Procedimento unitamente alla documentazione del caso e ad eventuali controdeduzioni del Concessionario.

Il Responsabile del Procedimento deciderà per l'applicazione di eventuali penali nella misura prevista e per ogni ulteriore eventuale effetto.

## **6. Garanzia del contratto**

### **6.1. Garanzia definitiva**

A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, il Concessionario deve prestare una cauzione nella misura e secondo le modalità di cui all'art. 103 del Codice dei contratti.

Ferma restando l'operatività della predetta garanzia per tutta la durata del Contratto, lo svincolo progressivo di tale garanzia, secondo quanto stabilito all'art. 103 del Codice dei contratti, potrà avvenire con riferimento al trimestre allorquando la Commissione di verifica della conformità rilascerà il relativo

certificato di conformità. L'Amministrazione contraente provvederà a trasmettere copia autentica di detto certificato al Concessionario.

In ogni caso, l'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo complessivo, dovrà permanere fino al momento del rilascio dell'ultimo certificato di conformità. In caso di proroga, l'importo residuo della cauzione, come sopra determinato, non potrà essere svincolato e dovrà essere integrato della somma necessaria corrispondente al periodo di proroga.

Tale cauzione si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente e a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ.

La cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Concessionario nei suoi confronti, l'Amministrazione contraente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità di rivalersi sui crediti del Concessionario vantati, a qualunque titolo, nei confronti dell'Amministrazione penitenziaria.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione contraente dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, esclusa quella contemplata dall'art. 103, comma 5 del Codice dei contratti, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione Contraente.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di dichiarare risolto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile.

## **6.2. Assicurazione e gestione sinistri**

Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente causati a persone o beni in dipendenza di condotte, negligenze o altre inadempienze attinenti allo svolgimento delle attività oggetto del Contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

A garanzia di tale responsabilità, il Concessionario, stipula una polizza assicurativa con primario istituto assicurativo a beneficio esclusivo dell'Amministrazione contraente (anche tramite "appendice" a polizza già esistente) e per l'intera durata del Contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Concessionario in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al Contratto, per qualsiasi danno che il Concessionario possa arrecare all'Amministrazione contraente nonché ai terzi, anche con riferimento ai prodotti forniti.

I massimali della polizza assicurativa non potranno essere inferiori a euro 2,5 milioni per sinistro e per anno assicurato. Essi si intendono per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 24 (ventiquattro) mesi successivi alla cessazione delle attività dedotte in Contratto. La polizza prevede la rinuncia dell'assicuratore, nei confronti dell'Amministrazione contraente, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 c.c. Resta ferma l'intera responsabilità del Concessionario anche per eventuali maggiori danni eccedenti i massimali.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione contraente e, pertanto, qualora il Concessionario non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui trattasi,

l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., con conseguente ritenzione della cauzione prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

In caso di sinistri alle persone e/o alle strutture verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'espletamento del Servizio, il Concessionario è tenuto ad avvisare con immediatezza l'Autorità Dirigente della Sede che, a sua volta, è tenuta ad adottare, direttamente o tramite prescrizioni al Concessionario, gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Dell'evento è trasmessa, senza indugio, apposita relazione al Responsabile del Procedimento con cui si descrive il fatto, le cause che lo hanno determinato e le misure adottate.

In ogni caso restano a carico del Concessionario tutte le misure e tutti gli adempimenti finalizzati ad evitare il verificarsi di danni alle persone e alle cose, nonché il ripristino, a propria cura e spese, della situazione preesistente o il risarcimento dei danni cagionati ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti e/o misure.

## **7. Modificazioni del rapporto**

### **7.1. Modifica della concessione in fase di esecuzione**

Nel corso di esecuzione della concessione la stessa potrà essere modificata secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 175 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

### **7.2. Revisione del contratto**

La revisione del contratto di concessione in fase di esecuzione è consentita al ricorrere di una delle seguenti ipotesi:

- chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, con obbligo a carico del Concessionario di garantire la prosecuzione del servizio presso la nuova/e sedi;
- estensione del servizio di sopravvitto ad altre sedi degli Istituti penitenziari che dovessero essere aperte durante il periodo di efficacia della concessione;
- introduzione di nuovi prodotti nel modello 72 al ricorrere di determinati presupposti (ad es. richieste provenienti da parte della popolazione detenuta; introduzione nel mercato di prodotti nuovi e/o soppressione di prodotti; etc.).

Considerata la particolare natura del servizio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare di sospendere o limitare lo stesso per i motivi di ordine e sicurezza (es. rivolte), nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.). La sospensione, contrazione, limitazione del sopravvitto dovrà essere disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che l'hanno determinata, la Direzione dovrà disporre la ripresa dell'esecuzione del servizio.

### **7.3. Revisione del piano economico finanziario**

Ai sensi dell'art. 165, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il piano economico finanziario in base al quale viene gestito il contratto di concessione può essere modificata durante il periodo di durata della concessione stessa per fatti non riconducibili al concessionario e non prevedibili, i quali siano in grado di incidere sull'equilibrio del piano.

La revisione del piano economico finanziario potrà essere effettuata al ricorrere delle seguenti condizioni:

1. i fatti esterni non imputabili al concessionario devono essere tali da non garantire più in concreto l'equilibrio economico finanziario della concessione, con ciò intendendo che i flussi di cassa (ricavi) non risultano più sufficienti a coprire gli oneri relativi agli investimenti e le spese di gestione. Il venir



meno dell'equilibrio economico finanziario deve comunque essere considerato per tutto il periodo residuo di durata della concessione;

2. la revisione del piano potrà essere richiesta al ricorrere di una o più delle seguenti ipotesi, fermo restando quanto previsto dal punto che precede:
  - a) chiusura di una o più sedi penitenziaria per un periodo superiore a 6 mesi;
  - b) pandemia o calamità naturali;
  - c) aumento del costo di almeno il 50% dei prodotti presenti nelle singole macrocategorie di cui al mod. 72 superiore al 7,5% rispetto al prezzo di acquisto riferimento al semestre precedente.
3. con cadenza semestrale le parti si impegnano a procedere ad una verifica del piano economico finanziario della concessione al fine di valutarne il mantenimento dell'equilibrio.

Nei casi di revisione del piano economico finanziario l'Amministrazione contraente e il concessionario concorderanno in contraddittorio le misure economico-finanziario e/o operative idonee a garantire l'equilibrio economico finanziario per la durata residuale della concessione.

L'eventuale revisione del piano deve comunque consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto.

#### **7.4 Cessazione parziale del Servizio per sopravvenute esigenze organizzative dell'Amministrazione**

In caso di chiusura o trasformazione di una o più sedi penitenziarie, il Concessionario sarà tenuto a proseguire il Servizio presso le altre sedi individuate dal Contratto e non avrà diritto ad alcun indennizzo e/o risarcimento. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente si riserva, in ogni momento, il potere di contrarre, limitare o sospendere il Servizio per il Sopravvitto per motivi di ordine e sicurezza, nonché per la tutela di superiori interessi primari della collettività penitenziaria (es., per motivi sanitari, di salute, ecc.) senza riconoscimento al Concessionario di alcun indennizzo e/o risarcimento.

#### **7.5 Estensione del Servizio**

Su disposizione dell'Amministrazione contraente, il Servizio dovrà essere esteso a tutti gli Istituti che dovessero venire aperti durante il corso della durata del Contratto.

#### **7.6. Recesso**

Nel corso dell'esecuzione del Contratto, l'Amministrazione contraente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 109 del Codice dei contratti, di recedere dal Contratto in qualunque momento e a suo insindacabile giudizio, con preavviso non inferiore a 20 giorni da darsi al Concessionario mediante PEC. In tale ipotesi l'Amministrazione contraente sarà tenuta a corrispondere al Concessionario quanto previsto dal sopra richiamato art. 109. Si precisa che il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite sarà calcolato secondo quanto previsto dal richiamato art. 109, comma 2, prendendo a riferimento l'importo del Contratto specifico in corso di esecuzione.

L'Amministrazione contraente si riserva, inoltre, la facoltà di recedere dal Contratto nel caso di vincolatività, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, di apposita Convezione stipulata da CONSIP S.p.a. per i medesimi Servizi di cui alla presente concessione. In tali casi l'Amministrazione contraente darà formale preavviso al Concessionario della cessazione anticipata del Servizio, mediante PEC, almeno 20 giorni prima della cessazione totale del Servizio.

Qualora si verifichi una delle ipotesi di recesso, il Concessionario, dalla data di efficacia del recesso, cesserà tutte le prestazioni contrattuali nei confronti dell'Amministrazione contraente, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno.

### **7.7. Conclusione del servizio**

Alla cessazione, per qualsiasi causa, del Servizio, il Concessionario dovrà riconsegnare all'Amministrazione le strutture, gli impianti, le apparecchiature e le attrezzature concessi in uso.

Tali beni devono essere riconsegnati in perfetto stato di pulizia, di funzionamento, di manutenzione e in buono stato di conservazione tenuto conto della normale usura dovuta all'utilizzo durante la gestione del Servizio. A tal fine sarà effettuata, in contraddittorio tra le parti, una verifica all'esito della quale sarà redatto un verbale di riconsegna. In detto verbale si darà atto della constatazione delle condizioni di quanto oggetto di restituzione e ad esso sarà allegato l'elenco dei beni da riconsegnare, contenente l'elenco dei beni oggetto di restituzione.

Nel caso in cui, all'esito delle verifiche, l'Amministrazione constataste danni dipendenti dalla non diligente gestione da parte dell'Impresa ovvero dall'inadempimento degli obblighi di conservazione e manutenzione previsti, ovvero ancora eventuali mancanze di quanto oggetto del/i verbale/i di consegna e dell'inventario, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, agli interventi necessari per riparare i danni e/o reintegrare quanto mancante. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Amministrazione potrà provvedere direttamente, addebitando all'Impresa i relativi costi, salvo il risarcimento dei maggiori danni.

Il Concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo per eventuali modifiche apportate ai locali e agli impianti ed è tenuto alla riduzione in pristino a semplice richiesta dell'Amministrazione contraente ove le stesse non siano state espressamente autorizzate.

Il Concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione contraente, ai fini dell'espletamento del Servizio potrà mettere a disposizione e, eventualmente, installare ulteriori attrezzature o macchinari. Tali attrezzature e/o macchinari resteranno di proprietà dello stesso che potrà riprenderseli al termine del rapporto contrattuale.

Il Concessionario, al termine del Servizio, ha l'obbligo di lasciare liberi e sgomberi i locali concessi dall'Amministrazione, salvo cessione di beni e generi al subentrante.

## **8. Inadempienze, penalità e controversie**

### **8.1. Inadempienze e penalità**

In caso di inadempimento nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali da parte del Concessionario, l'Amministrazione contraente, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, procede all'applicazione di penali il cui ammontare è fissato in relazione alla gravità degli inadempimenti.

A tal fine, sono individuati 4 livelli di inadempimento:

1° livello (inadempienza lieve): euro 100,00

- per ogni giorno di ritardo nel versamento del canone di occupazione dei locali (par. 4.3)
- per il mancato svolgimento delle attività di pulizia dei locali secondo le indicazioni del presente capitolato (part. 4.3)
- in ogni caso in cui sia riscontrato l'inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.7);

- per ogni giorno di ritardo nella mancata effettuazione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (par. 3.3).

2° livello (inadempienza media): euro 250,00

- per la mancata corrispondenza dei prodotti che compongono il paniere nelle iniziative solidali (par. 3.4);
- per il mancato svolgimento delle attività di manutenzione (par. 4.4);
- mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 5.2);
- in ogni caso in cui sia riscontrato il ripetuto inadempimento da parte del personale alle norme di comportamento e di carattere regolamentare (par. 4.7);
- per la mancata fornitura dell'elenco del personale impiegato e del suo aggiornamento periodico (par. 4.7);
- per il mancato rispetto della frequenza delle offerte promozionali proposta in sede di offerta tecnica;
- per il mancato rispetto della percentuale di prodotti proposta in offerta tecnica su cui vengono effettuate le offerte promozionali;
- per il mancato rispetto della frequenza delle iniziative solidali proposta in sede di offerta tecnica.

3° livello (inadempienza grave): euro 500,00

- per l'applicazione di prezzi di vendita non conformi a quelli concordati tra le parti (applicazione di una penale per ogni singola violazione accertata) (par. 3.2)
- per la fornitura di prodotti non conformi a quelli previsti nel mod. 72 (applicazione di una penale per ogni singola violazione accertata) (par. 3.3)
- per ogni giorno di ritardo di cui al par. 4.1;
- per ogni giorno di ritardo nella sostituzione del Responsabile e/o dell'Incaricato ricusato (par. 4.5);
- per il mancato allontanamento del personale non desiderato dall'Amministrazione (par. 4.10);
- ripetuto, mancato supporto, nei tempi e nei modi richiesti, in occasione delle visite e delle ispezioni disposte dall'Autorità Dirigente nonché ripetuto, mancato immediato ritiro degli oggetti non consentiti e dei generi legittimamente rifiutati (par. 5.2);
- per ogni mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica;
- per il mancato rispetto delle obbligazioni assunte con la presente dell'offerta tecnica (diverse da quelle specificatamente previste all'interno del presente articolo).

4° livello (inadempienza molto grave): euro 1.500,00

- per ogni giorno di interruzione del servizio non giustificato (par. 2.2)
- per ogni ripetuto mancato scambio del flusso documentale a supporto dell'attività di controllo e di verifica.

Nell'ambito della durata di ciascun Contratto, si può procedere all'applicazione della penale di livello immediatamente superiore a quella prescritta dal presente paragrafo in ipotesi di continuata reiterazione della condotta sanzionabile. Ogni riferimento alla ripetizione delle condotte sanzionabili si intende nel periodo di durata del Contratto.

### **8.2. Procedimento sanzionatorio.**

Qualora l'Autorità Dirigente, nell'ambito della sua attività di gestione e controllo dei servizi dati in concessione, rilevi inadempienze agli obblighi derivanti dal contratto, redige e notifica al concessionario un verbale di contestazione delle inadempienze, in cui è prevista la facoltà di controdedurre entro 7 giorni dalla notifica.

L'Autorità Dirigente, con il verbale della rilevazione delle inadempienze, se lo ritiene ed ove possibile, fissa al concessionario un termine perentorio perché provveda in conformità agli obblighi assunti.

Decorso inutilmente tale termine, l'Autorità Dirigente trasmette al Direttore dell'esecuzione tutta la documentazione raccolta in merito al procedimento per le ulteriori valutazioni circa l'applicazione di eventuali penali da parte del Responsabile del procedimento.

Le maggiori spese e l'importo delle penalità vengono detratte dai crediti dell'Appaltatore verso l'Amministrazione, fermo restando la possibilità di incamerare la cauzione.

Analogamente, procedono alla rilevazione delle inadempienze sia il Direttore dell'Esecuzione che la Commissione di verifica della conformità, ognuno in relazione alle proprie attività di controllo.

### **8.3. Controversie**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente concessione tra il Concessionario e l'Amministrazione contraente, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 206 del Codice dei contratti, l'Amministrazione contraente esclude la competenza arbitrale intendendo adire, in via esclusiva, l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello ove risiede il Provveditorato Regionale in qualità di Amministrazione contraente.

Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione del Contratto, il Concessionario sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione dello stesso, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione del Servizio; restando inteso che, qualora il Concessionario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Amministrazione contraente potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c.

## **9. Risoluzione del Contratto – clausola risolutiva espressa**

In caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, l'Amministrazione contraente, per il tramite del RUP, mediante inoltro di PEC, assegnerà al Concessionario, ex art. 1454 c.c., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per porre fine all'inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, il Contratto potrà essere risolto previa comunicazione al Concessionario dell'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241. A seguito di risoluzione, l'Amministrazione contraente ha il diritto di incamerare definitivamente la cauzione nonché la facoltà di procedere nei confronti del Concessionario per il risarcimento dei maggior danni.

In ogni caso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 108 del Codice dei contratti.

L'Amministrazione contraente potrà, altresì, risolvere il Contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa comunicazione ai sensi della citata legge n. 241/1990, da inviarsi al Concessionario con PEC, nei seguenti casi:

- a) qualora dagli accertamenti antimafia presso la Prefettura emergano le misure interdittive di cui al D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- b) interruzione del Servizio che non dipenda da caso fortuito e/o forza maggiore;

- c) ripetuta violazione degli impegni assunti in sede di Contratto, tale da comportare uno snaturamento delle prestazioni in quelle dedotte;
- d) applicazione di penali nella misura complessiva superiore al 10% del valore del Contratto in corso;
- e) violazione degli obblighi di riservatezza;
- f) mancata reintegrazione della cauzione nei casi previsti entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- g) mancata copertura assicurativa dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- h) constatato inadempimento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori;
- i) violazione delle prescrizioni relative al subappalto e ai sub-contratti;
- j) cessione a terzi del contratto;
- k) cessione dei crediti in difformità alle prescrizioni normative;
- l) violazione degli obblighi derivanti dall'applicazione della legge n. 136/2010;
- m) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo del Concessionario, salvo il caso di concordato con continuità aziendale.

In tutti questi casi l'Amministrazione contraente ha la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto per colpa del Concessionario e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l'Amministrazione contraente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

## **10. Esecuzione in danno**

Fermi i rimedi di cui al precedente paragrafo ed indipendentemente dall'utilizzazione degli stessi, qualora il Concessionario ometta di eseguire il Servizio oggetto del presente Capitolato entro i termini e con le modalità indicate nello stesso o in caso di inadempienza agli obblighi del presente Capitolato, l'Amministrazione contraente garantirà la continuità del Servizio con ogni mezzo in sostituzione del Concessionario con addebito allo stesso delle relative spese, nessuna esclusa, anche attraverso l'affidamento temporaneo ad altro Concessionario di un lotto vicino, applicando una penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta. L'addebito potrà avvenire a valere sul corrispettivo ancora da erogare ovvero sulla cauzione a garanzia degli adempimenti contrattuali. L'intervento in sostituzione da parte dell'Amministrazione avverrà nei modi e alle condizioni ritenute dalla stessa più adeguate, individuandosi quale fine, l'assicurazione del diritto alla salute e integrità delle persone in vinculis e, in conseguenza di esso, della salvaguardia dell'ordine e della sicurezza dell'Istituto.

In caso di necessità di carattere transitorio, l'Autorità Dirigente acquisisce l'autorizzazione dell'Amministrazione contraente ad eseguire gli interventi od il Servizio in danno del concessionario, il quale, per tali inadempienze, è soggetto alla penalità in misura fino ad un massimo del 30% della spesa sostenuta.

Visto: Il Responsabile del procedimento

**Appendice 1:** Durata e valore dell'Accordo quadro

**Appendice 2:** Locali per la gestione del Servizio